

# REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

## INDICE

### PREMESSA

Art. 1- Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Requisiti per la validità delle sedute e delle delibere

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute

Art. 5 - Manifestazione del voto

Art. 6 - Problemi tecnici di connessione

### PREMESSA

Il D.lgs. n. 85/2005, Codice dell'amministrazione digitale, prevede l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per organizzare l'attività amministrativa e renderla efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la partecipazione ai vari procedimenti propri dell'amministrazione.

In particolare, la possibilità di svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall'interpretazione dei seguenti articoli: - art. 4, comma 1: "la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; - art. 12, comma 1: "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione"; - art. 12, comma 2: "le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni".

### Art. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali, gruppi di lavoro, Commissioni dell'Istituto Comprensivo: Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe/interclasse/Intersezione, di dipartimento e altri organi di natura collegiale fondamentali per il funzionamento dell'Istituto.

### Art. 2 - DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme Web, a causa di condizioni che determinano l'impossibilità di riunirsi in presenza e/o in tutte quelle occasioni in cui le riunioni non si svolgono in presenza.

### ART. 3 - REQUISITI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE

1. Per "Seduta telematica" si intende l'adunanza del Consiglio d'Istituto, Collegio docenti e di tutti gli Organi Collegiali/incontri effettuata in videoconferenza tramite l'accesso ad una piattaforma telematica individuata e prevede per ogni membro dell'organo Collegiale la facoltà di esprimere il proprio parere sotto forma di approvazione/non approvazione in merito agli specifici punti all'ordine del giorno, attraverso la partecipazione in videoconferenza;
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
  - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.; b) partecipazione e deliberazione da parte della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale e funzionale). c. Verbalizzazione dell'adunanza, con la verbalizzazione delle espressioni di voto rispetto ai punti all'ordine del giorno oggetto di delibera (favorevoli, contrari, astenuti).

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

#### ART. 4 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Naturalmente le riunioni a distanza devono seguire le regole di funzionamento previste dal D.lvo 297/94, artt. 37, 40, 42, dalla C.M. 105 del 1975, dal DPR 275/99 art.3, dal D.l.129/2018, dal DPR 122/2009, dal D.lvo 62/2017. Perciò le deliberazioni devono essere l'esito finale del l'iter usuale:
  - A. Convocazione dell'organo con rispetto del termine minimo di preavviso (almeno cinque giorni), nella quale viene indicata la data dell'adunanza, l'orario di inizio della seduta, l'ordine del giorno, indicazione della piattaforma utilizzata per la videoconferenza e del link per accedervi;
  - B. Verifica della regolare costituzione della seduta (quorum strutturale) prima dell'apertura e validità della stessa;
  - C. Discussione degli argomenti di cui ai punti all'OdG, espressione del voto (favorevoli, contrari, astenuti);
  - D. Verbalizzazione con firma di segretario e presidente, con la verbalizzazione delle espressioni di voto, rispetto ai punti all'ordine del giorno oggetto di delibera (favorevoli, contrari, astenuti).
  - E. Invio a tutti i partecipanti del verbale per chiedere riscontro di eventuale approvazione.

#### ART. 5 – MANIFESTAZIONE DEL VOTO

Nel Consiglio d'Istituto e in tutti gli altri Organi Collegiali/riunioni (escluso il Collegio Docenti) la manifestazione del voto avviene con alzata di mano ovvero attraverso dichiarazione espressa del proprio voto.

Nel caso non sia previsto il voto palese, l'espressione del voto verrà data mediante compilazione di apposito form di Google, messo a disposizione dei partecipanti in chat.

Nel Collegio Docenti, considerato l'elevato numero dei componenti, la manifestazione del voto avviene con due possibili modalità:

- con alzata di mano, nell'ordine, dei contrari, con dichiarazione espressa del voto, degli astenuti con dichiarazione espressa del voto, e dei favorevoli;  
ovvero
- espressione del voto mediante compilazione di apposito form di Google, messo a disposizione dei partecipanti, in chat;

ART. 6 – PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE 1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici, che rendano impossibile per un partecipante il collegamento o la votazione, se il numero legale è garantito, si darà ugualmente corso all'assemblea, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi sulla piattaforma telematica. Qualora il numero legale non sia garantito, l'adunanza dovrà essere momentaneamente sospesa ovvero rinviata ad altro giorno.